

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 683)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1964 (V. Stampato n. 1077)

**d'iniziativa dei deputati CAIATI, BUFFONE, CORONA Giacomo, LEONE Raffaele,
VILLA e AGOSTA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1964*

**Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali,
appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio dell'Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

- a) se marescialli, senza limiti di età;
- b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

- a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;
- b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

Art. 2.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.